



**2016/0280(COD)**

5.4.2017

# **EMENDAMENTI**

## **12 - 259**

**Progetto di parere**  
**Zdzisław Krasnodębski**  
(PE592.363v01-00)

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Proposta di direttiva  
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

AM\_Com\_LegOpinion

**Emendamento 12**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

*Emendamento*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. ***In tale contesto, con particolare riguardo all'abuso delle tecniche di embedding o di framing di contenuti audiovisivi su scala commerciale, la Commissione valuterà tutte le misure possibili per creare tutele adeguate contro tale abuso. Inoltre,*** la presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei

prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

Or. en

### **Emendamento 13**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Pervenche Berès, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la

##### *Emendamento*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. ***La Commissione dovrebbe valutare tutte le misure possibili per prevenire l'utilizzo illecito a fini commerciali di contenuti visivi e audiovisivi protetti dal diritto d'autore, ad esempio attraverso tecniche di embedding o di framing. Inoltre,*** la presente direttiva prevede norme miranti ad

disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

Or. en

## **Emendamento 14**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In

##### *Emendamento*

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In

alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ***ai diritti sulle pubblicazioni***, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"<sup>26</sup>, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

---

<sup>26</sup> COM(2015) 626 final.

Or. en

## **Emendamento 15** **Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle***

*limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili all'innovazione, alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.*

Or. en

## **Emendamento 16**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Per garantire che le misure tecnologiche non impediscano la fruizione delle eccezioni e limitazioni stabilite nella presente direttiva, nelle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE,*

*2009/24/CE o 2012/28/UE, è necessario aggiornare l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2001/29/CE, al fine di tenere conto del fatto che nel mercato i titolari dei diritti non sono spesso in grado di mettere a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire di detta eccezione o limitazione, dato che le misure di protezione tecnologica non sono applicate, in genere, dagli stessi titolari dei diritti, ma da fornitori terzi che forniscono il contenuto ai consumatori, come i mercati online, alcuni dei quali hanno una posizione dominante sul mercato. L'incapacità degli utenti di sfruttare i propri diritti nell'ambito delle eccezioni e limitazioni del diritto d'autore non sta avendo solo un impatto negativo sui diritti fondamentali degli utenti, ma va anche a scapito dei titolari dei diritti che spesso si trovano in una posizione negoziale più debole nei confronti dei prestatori di contenuti digitali, in particolare quando i consumatori sono legati a prodotti e servizi offerti da tali venditori tramite l'uso di misure tecnologiche. È pertanto insufficiente imporre agli Stati membri di prevedere obblighi per i titolari dei diritti, che in genere non sono in grado di rimuovere le misure di protezione tecnologica applicate alle loro opere da terze parti. Inoltre, l'atto di aggirare le misure di protezione tecnologica al fine di fruire di eccezioni e limitazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi deve essere esentato dalla tutela giuridica generale di misure tecnologiche efficaci sancita dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE. La definizione di "misure tecnologiche" dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, inoltre, deve essere chiarita, in modo da non includere misure che siano progettate per limitare gli usi autorizzati ai sensi delle eccezioni e limitazioni del diritto d'autore.*



**Emendamento 17**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi **di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca**, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

*Emendamento*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **ai cittadini, alle imprese**, ai ricercatori, **ai giornalisti e a qualsiasi membro della società che abbia accesso a Internet** di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare **alle attività scientifiche da parte dei cittadini, alle imprese**, alla comunità di ricerca, **al giornalismo e ad altri settori della società e dell'economia** e, in tal modo, promuovere l'innovazione, **la crescita e l'occupazione**. Nell'Unione, tuttavia, **tutti** gli organismi **e gli individui** sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può

avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Or. en

## Emendamento 18

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara

### Proposta di direttiva

#### Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio ***in particolare*** alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli ***organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca***, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati ***da un determinato contenuto***. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire

##### *Emendamento*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ***ai cittadini, alle startup***, ai ricercatori ***e ai giornalisti*** di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio ***anche alle attività scientifiche da parte dei cittadini, alle imprese***, alla comunità di ricerca ***e al giornalismo*** e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli ***individui e le persone giuridiche che hanno legalmente accesso ai contenuti*** sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita

anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Or. en

## **Emendamento 19**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Jens Geier**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita

#### *Emendamento*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione, **la crescita e l'occupazione**. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta

autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Or. en

## **Emendamento 20** **Julie Ward**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita

#### *Emendamento*

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione, **la crescita sostenibile e l'occupazione**. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni

autorizzazione ai titolari dei diritti.  
L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti.  
L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Or. en

**Emendamento 21**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, nonché gli organismi pubblici e privati, le startup e gli individui sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca***

*dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.*

Or. en

## **Emendamento 22**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *i ricercatori* abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

##### *Emendamento*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *gli individui e le persone giuridiche* abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché *sia* le attività di ricerca *che quelle commerciali* sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Or. en

**Emendamento 23**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *i ricercatori* abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti *o licenze ad accesso aperto*, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione *come ambiente di ricerca* ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

*Emendamento*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora *gli utenti* abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante *l'accesso a Internet o abbonamenti a pubblicazioni*, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché *sia* le attività di ricerca *che quelle commerciali* sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale *globale* dell'Unione ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Or. en

**Emendamento 24**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di

*Emendamento*

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di

dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora ***i ricercatori*** abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora ***gli utenti*** abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Or. en

## **Emendamento 25** **Pilar del Castillo Vera**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca e leader***



*nell'economia dei dati ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.*

Or. en

**Emendamento 26**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 bis) Il diritto dell'Unione dovrebbe prendere in considerazione il fatto che l'estrazione di testo e di dati ha l'enorme potenziale di poter essere utilizzata in ambienti di ricerca sia formali che informali e dovrebbe riconoscere il potenziale dell'estrazione di testo e di dati nello stimolare significativamente l'innovazione, la crescita e l'occupazione.*

Or. en

**Emendamento 27**

**Theresa Griffin, Pervenche Berès, Clare Moody, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente

vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.***

vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.

Or. en

## **Emendamento 28**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.***

#### *Emendamento*

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati, ***compresi i dati grezzi.*** La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Le persone giuridiche*** dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.

Or. en

## **Emendamento 29**

**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva  
Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 30**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli**

**Proposta di direttiva  
Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11) In tutta l'Unione gli organismi di**

**soppresso**

*ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.*

Or. en

### **Emendamento 31**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler, Pascal Arimont, Esther de Lange**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture

#### *Emendamento*

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture

giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro *e per finalità non commerciali* ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli *che effettuano l'estrazione di dati e di testo per scopi commerciali e quelli* su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. *Nel caso in cui un'organizzazione di ricerca faccia parte di un partenariato pubblico-privato ed effettui l'estrazione di dati e di testo a vantaggio dell'impresa commerciale, quest'ultima dovrebbe acquisire anche l'accesso legale tramite il titolare dei diritti.*

Or. en

**Emendamento 32**  
**Anne Sander, Françoise Grossetête**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture

*Emendamento*

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture

giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto **determinante** da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro **e per finalità non commerciali** ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. ***Gli organismi che intendono ottenere un profitto commerciale dal loro investimento nell'estrazione di testo e di dati non dovrebbero essere considerati organismi di ricerca ai fini della presente direttiva.*** Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto **significativa** da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Or. en

### **Emendamento 33** **Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza **e l'integrità** del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale **vengano compromesse**. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza **e l'integrità** del

##### *Emendamento*

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale **possa venire compromessa**. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema e non dovrebbero

sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Or. en

#### **Emendamento 34**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont, Esther de Lange**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.*

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

#### **Emendamento 35**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Clare Moody**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, **il pregiudizio dovrebbe essere minimo.**

*Emendamento*

(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione. **È opportuno osservare che è comunque necessaria una licenza per accedere alla ricerca per l'estrazione di dati e di testo e qualunque ulteriore**

*compenso per i titolari dei diritti non è necessario.*

Or. en

**Emendamento 36**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico nonché un atto di riproduzione, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Or. en

**Emendamento 37**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo



ha, *fra l'altro, esclusivamente* finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione *o limitazione* obbligatoria è necessaria per garantire *che gli istituti di istruzione godano di* piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche *digitali*, incluse quelle online e transfrontaliere.

ha finalità illustrativa per uso didattico *o di ricerca scientifica*. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero *e non consente l'applicazione di tali eccezioni o limitazioni a scopi di studio privato*. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza, *della ricerca scientifica e dello studio privato*. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione obbligatoria è necessaria per garantire piena certezza giuridica nel momento in cui *si* utilizzano opere o altro materiale in *tutte le* attività didattiche, *di ricerca scientifica e di studio privato*, incluse quelle *digitali*, online e transfrontaliere.

Or. en

## **Emendamento 38** **Rolandas Paksas**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a

#### *Emendamento*

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a

disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche **digitali**, incluse quelle online e transfrontaliere.

disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. **Oltre alla diversità di applicazione nei vari Stati membri**, l'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in **tutte le** attività didattiche, incluse quelle online e transfrontaliere.

Or. en

### **Emendamento 39**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Mary Honeyball, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, Jeppe Kofod**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a

#### *Emendamento*

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a

disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche **digitali**, incluse quelle online e transfrontaliere.

disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. **Oltre alla diversità di applicazione negli Stati membri**, l'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in **tutte le** attività didattiche, incluse quelle online e transfrontaliere.

Or. en

#### **Emendamento 40**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in

##### *Emendamento*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in

particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione **o la limitazione** di cui alla presente direttiva **dovrebbero** quindi applicarsi a **tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica** a fini non commerciali. **La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.**

particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. **Tali strumenti sono utilizzati anche nelle attività di ricerca scientifica e di studio privato.** L'eccezione di cui alla presente direttiva **dovrebbe** quindi applicarsi a **tutte le attività didattiche, scientifiche e di studio privato** a fini non commerciali.

Or. en

#### **Emendamento 41** **Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

##### *Emendamento*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore, **come pure a organismi quali biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio culturale che forniscono servizi di formazione non formale o informale,** nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

**Emendamento 42**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Jens Geier**

**Proposta di direttiva****Considerando 15***Testo della Commissione*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

*Emendamento*

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore, ***contesti didattici formali e non formali, in particolare biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio culturale***, nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

**Emendamento 43**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) L'eccezione ***o limitazione*** dovrebbe coprire gli utilizzi ***digitali*** di opere e altro

*Emendamento*

(16) L'eccezione dovrebbe coprire ***tutti*** gli utilizzi di opere e altro materiale, quali

materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. ***L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione.*** L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate, ***la ricerca scientifica e lo studio privato.*** L'eccezione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico ***o di ricerca scientifica nonché per lo studio privato.***

Or. en

#### **Emendamento 44**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 16**

##### *Testo della Commissione*

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi ***digitali*** di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di

##### *Emendamento*

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire ***tutti*** gli utilizzi di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di

istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

istruzione, ***in contesti didattici formali e non formali, in particolare biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio culturale***, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico. ***I meccanismi di compensazione dovrebbero essere utilizzati solo in presenza di un indebito pregiudizio per i titolari dei diritti.***

Or. en

## **Emendamento 45** **Rolandas Paksas**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi ***digitali*** di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione

#### *Emendamento*

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire ***tutti*** gli utilizzi di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale, ***digitali o meno***, nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, ***compresi organismi quali biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio***

dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

***culturale che forniscono servizi di formazione non formale o informale,*** anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Or. en

#### **Emendamento 46**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 17**

##### *Testo della Commissione*

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione **o limitazione** obbligatoria in relazione **agli** utilizzi **digitali** e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione **o limitazione** o degli utilizzi transfrontalieri.

##### *Emendamento*

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione obbligatoria in relazione **a tutti gli** utilizzi e alle attività didattiche transfrontaliere, **alla ricerca scientifica e allo studio privato**, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino **in alcun modo** l'efficace applicazione dell'eccezione o



*Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.*

degli utilizzi transfrontalieri.

Or. en

**Emendamento 47**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di

*Emendamento*

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di

applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. *Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.*

applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. *Pertanto, qualunque altro meccanismo di compensazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui vi sia un rischio di un indebito pregiudizio a danno dei legittimi interessi dei titolari dei diritti.*

Or. en

#### **Emendamento 48**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

#### **Proposta di direttiva Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o

##### *Emendamento*

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o

altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi, **gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione, sia formale che non formale**, sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

Or. en

#### **Emendamento 49**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca, Jens Geier**

#### **Proposta di direttiva Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

##### *Emendamento*

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. ***Gli Stati membri dovrebbero facilitare la condivisione transnazionale delle migliori prassi, delle nuove tecnologie e delle tecniche di conservazione.***

Or. en

**Emendamento 50**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

*Emendamento*

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, ***degli organismi di ricerca e degli istituti di istruzione*** ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

Or. en

**Emendamento 51**  
**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di

*Emendamento*

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale, ***gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione, sia formale che non formale***, a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita

conservazione.

di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

Or. en

**Emendamento 52**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

*Emendamento*

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale, **gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione**, a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

Or. en

**Emendamento 53**  
**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, **ad esempio** a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale, **di organismi di ricerca e di istituti di istruzione, sia formale che non formale**, allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà, **siano oggetto di un prestito a lungo termine** o stabilmente in suo possesso, **anche** a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Or. en

**Emendamento 54**  
**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

*Emendamento*

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale **o di un istituto di istruzione** allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Or. de

**Emendamento 55**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

*Emendamento*

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale ***in primo luogo. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la disponibilità online delle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti nel mercato interno.*** È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Or. en

**Emendamento 56**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non

*Emendamento*

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non

rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

rappresentati *o non adeguatamente rappresentati* dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Or. en

## **Emendamento 57** **Rolandas Paksas**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

#### *Emendamento*

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, *gli istituti di tutela del patrimonio culturale*, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

Or. en



## **Emendamento 58**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 25**

##### *Testo della Commissione*

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

##### *Emendamento*

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, *gli istituti culturali*, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

Or. en

## **Emendamento 59**

**Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 28 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(28 bis) Considerando gli sviluppi tecnologici relativi alla tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology), è importante riconoscere*

*l'opportunità di introdurre registri pubblici decentrati, come la blockchain, per registrare, catalogare e proteggere da violazioni del diritto d'autore. Tale applicazione potrebbe essere utilizzata come un registro della proprietà, agevolando la tracciabilità e monitorando l'utilizzo di materiale tutelato dal diritto d'autore, con la creazione delle condizioni di protezione automatica dei creatori e dei titolari dei diritti.*

Or. en

**Emendamento 60**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(28 ter) Basandosi sull'utilizzo delle tecnologie di registro distribuito, oltre alla tracciabilità e alla tutela contro le violazioni del diritto d'autore, si potrebbe affrontare la questione della remunerazione. L'uso di contratti intelligenti potrebbe rivoluzionare l'attribuzione delle royalty, rendendola più trasparente, più efficace e meno costosa. Le parti coinvolte connesse dalla rete di un registro distribuito, come una blockchain, potrebbero stabilire le condizioni contrattuali e creare procedure automatiche per la distribuzione delle royalty all'atto dell'utilizzo del materiale tutelato dal diritto d'autore, con conseguente equa remunerazione dei creatori e dei titolari dei diritti.*

Or. en

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la suddivisione di tutti i costi derivanti, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

*Emendamento*

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo, **compresi gli autori**, di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la suddivisione di tutti i costi derivanti, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

Or. en

**Emendamento 62**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

***(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa***

*Emendamento*

***soppresso***

*al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.*

Or. cs

### **Emendamento 63**

**Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 64**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. ***In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti***, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

*Emendamento*

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. La concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Or. en

**Emendamento 65**

**Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

***(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del***

*Emendamento*

***soppresso***

*pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.*

Or. en

**Emendamento 66**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.*

*soppresso*

Or. cs

**Emendamento 67**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato*

*(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato*

per garantire la sostenibilità dell'editoria. *È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.*

per garantire la sostenibilità dell'editoria.

Or. en

### **Emendamento 68**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 69**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.**

**soppresso**

**Emendamento 70**

**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di**

**soppresso**



*pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.*

Or. cs

**Emendamento 71**  
**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero

*Emendamento*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero

rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. ***Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.***

rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 72**  
**Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, ***non*** dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

*Emendamento*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, dovrebbero rientrare ***anch'esse*** nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

Or. en

**Emendamento 73**  
**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(33 bis) I diritti per gli editori di pubblicazioni giornalistiche dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti degli individui alla riproduzione, comunicazione o fornitura di collegamento o estratti di una pubblicazione di carattere giornalistico al pubblico per un uso privato o senza scopo di lucro e non commerciale.**

Or. en

**Emendamento 74**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(34) *I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 76**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler, Pascal Arimont**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE **relativamente agli utilizzi digitali**. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva. **La tutela concessa alle pubblicazioni di**

*carattere giornalistico nel quadro della presente direttiva dovrebbe essere applicata anche laddove i contenuti siano generati automaticamente, ad esempio dagli aggregatori di notizie.*

Or. en

**Emendamento 77**  
**Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE *relativamente agli utilizzi digitali*. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

*Emendamento*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Or. en

*Motivazione*

*Le edizioni stampate meritano la stessa protezione concessa a quelle digitali. Per questo motivo è essenziale provvedere a che i diritti siano concessi sia per l'utilizzo digitale che per quello non digitale ed eliminare qualsiasi formulazione che escluda gli utilizzi non digitali.*

**Emendamento 78**  
**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**

## Considerando 34

### *Testo della Commissione*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE **relativamente agli utilizzi digitali**. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

### *Emendamento*

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Or. en

## Emendamento 79

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara

### Proposta di direttiva

#### Considerando 35

### *Testo della Commissione*

(35) ***La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri***

### *Emendamento*

***soppresso***

*titolari di diritti, dall'altro.*

Or. en

**Emendamento 80**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 81**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Virginie Rozière**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) La protezione accordata agli editori

(35) La protezione accordata agli editori

di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.

di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che una quota equa della remunerazione generata dall'utilizzo del diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sia assegnata ai giornalisti, agli autori e agli altri titolari dei diritti.***

Or. en

**Emendamento 82**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(36 bis) Riguardo alla questione della diffusione di notizie false, è importante sottolineare la responsabilità limitata sull'approdo sicuro per gli intermediari nella protezione di un ecosistema di Internet aperto. Le parti coinvolte, tuttavia, devono creare strumenti digitali per bilanciare approcci prevenuti e la diffusione di informazioni false. In particolare, quando online sono diffuse informazioni false in alte concentrazioni, in determinate aree geografiche, con la conseguenza di***



*influenzare parti della popolazione, agli utenti dovrebbero essere forniti, in relazione alle informazioni false, articoli che mostrino, nell'interfaccia online utilizzata, altri punti di vista.*

Or. en

**Emendamento 83**  
**Christian Ehler, Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(36 bis) Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo essenziale nella reindustrializzazione dell'Europa in quanto motori di crescita e si trovano in una posizione strategica per favorire ricadute positive in altri settori industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'UE, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE).  
La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresenta l'elemento centrale dei proventi delle ICC.*

Or. en

**Emendamento 84**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37**

**(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.**

**soppresso**

Or. en

## **Emendamento 85**

**Christian Ehler, Pervenche Berès**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 37**

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

***Sebbene il consumo di contenuti creativi non sia mai stato tanto elevato, tramite servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e tramite servizi di aggregazione di contenuti, i settori***

*creativi non hanno assistito a un incremento comparabile delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni indicate è il trasferimento di valore verificatosi a causa della mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul diritto d'autore e il commercio elettronico. È stato creato un mercato dove le condizioni non sono paritarie, che minaccia lo sviluppo del mercato unico digitale e i suoi principali attori, le industrie culturali e creative.*

Or. en

#### **Emendamento 86**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

##### *Emendamento*

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento **o l'accordo** dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo. **I fornitori di servizi della società dell'informazione affermano di essere coperti dall'esenzione relativa all'approdo sicuro di cui alla direttiva 2000/31/CE e si rifiutano di concludere accordi di licenza oppure sottopagano i creatori, entrando**

*direttamente in concorrenza, per gli stessi utenti e proventi, con prestatori di contenuti interamente coperti da licenza. Tali servizi, pertanto, sono in conflitto con il normale sfruttamento delle opere e del materiale protetti dal diritto d'autore e abbassano il valore complessivo dei contenuti creativi online.*

Or. en

## **Emendamento 87**

**Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Negli *ultimi* anni *il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso*. I servizi online che *danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti* si sono moltiplicati e sono diventati *le principali* fonti per l'accesso ai contenuti online. *Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.*

##### *Emendamento*

(37) Negli anni, i servizi online che *consentono agli utenti di caricare opere e di renderle accessibili al pubblico* si sono moltiplicati e sono diventati *importanti* fonti per l'accesso ai contenuti online *e la creatività. Nel contempo, quando i contenuti protetti sono caricati senza la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti, danno origine a problemi.*

Or. en

## **Emendamento 88**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

(37) **Riconosce che** negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

Or. en

## **Emendamento 89**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

### **Proposta di direttiva**

**Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(37 bis) Tali servizi di contenuti caricati dagli utenti hanno attratto utenti e generato valore economico dalla fornitura dell'accesso a opere e altri materiali protetti, compresa spesso l'ottimizzazione della loro presentazione, organizzazione e promozione. In questo modo, detti servizi entrano direttamente in concorrenza, per gli stessi utenti e proventi, con i prestatori di contenuti tutelati da licenza. Tuttavia, i servizi di contenuti caricati dagli utenti si rifiutano di stipulare accordi di licenza o sottopagano i creatori per le opere su cui si basano, affermando erroneamente di rientrare nelle esenzioni sull'approdo sicuro della direttiva 2000/31/CE. Tale trasferimento di valore impedisce ad autori, creatori, esecutori e titolari dei diritti di ricevere un'equa remunerazione**

*per le loro opere, mette a repentaglio l'efficienza del mercato online, distorce la concorrenza e abbassa il valore complessivo dei contenuti culturali online.*

Or. en

**Emendamento 90**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont, Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 37 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 bis) Il consumo di contenuti creativi non è mai stato tanto elevato. Ciò avviene su servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e servizi di aggregazione di contenuti. Nel contempo, i settori creativi non hanno registrato un incremento comparabile delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni indicate è il trasferimento di valore verificatosi a causa della mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul diritto d'autore e il commercio elettronico. È stato creato un mercato dove le condizioni non sono paritarie, che minaccia lo sviluppo del mercato unico digitale e i suoi principali attori, le industrie creative.*

Or. en

**Emendamento 91**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont, Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 37 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(37 ter) Le piattaforme digitali sono strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Pertanto, occorre valutare in che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispettando maggiormente i titolari dei diritti. È quindi essenziale garantire trasparenza e parità di condizioni. La protezione dei titolari dei diritti, all'interno del quadro per il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, è necessaria per assicurare il riconoscimento dei valori e promuovere l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti.*

Or. en

**Emendamento 92**  
**Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.*

*soppresso*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche*

*ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

---

*<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).*

Or. bg

### **Emendamento 93**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva Considerando 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed*

*soppresso*



*effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

---

<sup>34</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

Or. en

#### **Emendamento 94**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.*

*Emendamento*

*soppresso*

---

<sup>34</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

Or. en

**Emendamento 95**  
**Christian Ehler, Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal

*Emendamento*

*Le piattaforme digitali sono strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Pertanto, occorre valutare in*

modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

***che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispettando maggiormente i titolari dei diritti. La trasparenza, la parità di condizioni e la protezione dei titolari dei diritti, all'interno del quadro per il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, sono necessarie per assicurare il riconoscimento dei valori e promuovere l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti.***

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

***È essenziale chiarire la limitazione della responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico: le esenzioni di responsabilità si applicano solo ai prestatori online effettivamente passivi e neutrali, non ai servizi che svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento economico dei contenuti a scapito dei creatori.***

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

## Emendamento 96

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas

### Proposta di direttiva

#### Considerando 38 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Qualora *i prestatori di servizi* della società dell'informazione *memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico*, essi sono obbligati a *concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino* nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

##### *Emendamento*

Qualora *sia fornito un servizio* della società dell'informazione *che consista nella memorizzazione di informazioni fornite da un beneficiario del servizio e i prestatori del servizio consentano agli utenti di caricare opere in modo da metterle a disposizione del pubblico e ottengano conoscenza, dopo avere ricevuto una notifica da parte dei titolari dei diritti, che l'opera è utilizzata in modo non autorizzato e soggetta a diritto d'autore e diritti connessi*, essi sono obbligati a *rimuovere il contenuto per rientrare* nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. *È tuttavia nell'interesse di tutte le parti coinvolte che i contenuti restino online. A tale scopo dovrebbe pertanto essere consentita la possibilità di concludere accordi di licenza tra i titolari dei diritti e i prestatori del servizio in base a condizioni eque e ragionevoli. Per garantire che le notifiche delle opere soggette a diritto d'autore e diritti connessi siano valide, i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi un'identificazione precisa sia delle opere protette che dei contenuti caricati ritenuti non autorizzati, compresa la loro esatta ubicazione. Per prevenire utilizzi impropri o abusi delle notifiche e tutelare la libertà di informazione e di espressione e le limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore, gli utenti dovrebbero avere accesso a meccanismi di ricorso e di reclamo.*

<sup>34</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

Or. en

## **Emendamento 97**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Christian Ehler, Pascal Arimont**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 38 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

##### *Emendamento*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico ***nonché un atto di riproduzione***, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti ***per tutelare l'interesse legittimo di questi ultimi***, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. ***Tuttavia, le esenzioni di responsabilità possono essere applicate solo ai prestatori online effettivamente passivi e neutrali, non ai servizi che svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento economico dei contenuti a scapito dei creatori.***

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 98**  
**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Qualora* i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzano e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, *essi* sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

*Emendamento*

I prestatori di servizi della società dell'informazione ***che*** memorizzano e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico ***avviato dal caricamento da parte dei loro utenti di dette opere e materiali***, sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti ***per i diritti di comunicazione al pubblico e di riproduzione nell'ambito dei quali svolgono un ruolo indispensabile***, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 99**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Qualora* i prestatori di servizi della società dell'informazione **memorizzano e diano pubblico accesso a** opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, **essi** sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

*Emendamento*

I prestatori di servizi della società dell'informazione **che svolgano un ruolo attivo che consente loro di conoscere o controllare i dati memorizzati o modificare in altro modo o intervenire sulle** opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti **e diano pubblico accesso ad essi**, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Or. cs

**Emendamento 100**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 1**

### *Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

### *Emendamento*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico **e di riproduzione**, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti. **I prestatori di servizi della società dell'informazione che svolgono un ruolo attivo non sono esentati**, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

## **Emendamento 101** **Michal Boni**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 38 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione **memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione** al pubblico, essi sono

#### *Emendamento*

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione **offrano agli utenti il servizio di memorizzare contenuti e fornire** al pubblico **l'accesso ai medesimi, e qualora tale attività non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva**, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che



obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

non rientrino nel regime di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Or. en

**Emendamento 102**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 103**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 104**  
**Michal Boni**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 105**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.*

*soppresso*

**Emendamento 106**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

*Emendamento*

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine. ***Un prestatore di servizi della società dell'informazione ha l'obbligo di acquisire licenze per i contenuti protetti dal diritto d'autore, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la responsabilità editoriale di tali contenuti. Le licenze che i prestatori di servizi della società dell'informazione acquistano dai titolari dei diritti dovrebbero essere considerate comprensive di tutti i contenuti generati dai loro utenti, compresi gli utenti che agiscono per scopi non commerciali. In questo modo si offrirà certezza giuridica ai singoli utenti di tali servizi, chiarendo allo stesso tempo la responsabilità delle piattaforme.***

Or. en

**Emendamento 107**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 38 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

*Emendamento*

Per quanto concerne l'articolo 14 **della direttiva 2000/31/CE**, è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine. ***I prestatori di servizi che svolgono tale ruolo attivo non possono beneficiare dell'esenzione di responsabilità prevista da detto articolo 14.***

Or. en

**Emendamento 108**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

***Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 109**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 110**  
**Michał Boni**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che *memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore* caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, *ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di*

*Emendamento*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che *sono attivamente e direttamente coinvolti nella messa a disposizione del pubblico di contenuti* caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale.

*servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

Or. en

**Emendamento 111**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo *di licenza*, i prestatori di servizi della società dell'informazione che *memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di* opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe *sussistere anche quando i* prestatori di servizi della società dell'informazione *rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

*Emendamento*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo, i prestatori di servizi della società dell'informazione che *svolgono un ruolo attivo che consente loro di conoscere o controllare i dati memorizzati o modificare in altro modo o intervenire sulle* opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti *e danno pubblico accesso ad essi* dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe *essere applicato esclusivamente a quei* prestatori di servizi della società dell'informazione *che hanno un significativo potere di mercato.*

Or. cs

**Emendamento 112**  
**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi

*Emendamento*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi

accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un *grande* numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un numero *rilevante* di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Or. en

### **Emendamento 113**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 38 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un *grande* numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

##### *Emendamento*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un numero *rilevante* di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Or. en

**Emendamento 114**  
**Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 39**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

*soppresso*

Or. bg

**Emendamento 115**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**



## Considerando 39

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 116**

**Michal Boni**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 39**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione*

*soppresso*

*che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

Or. en

#### **Emendamento 117**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 39**

##### *Testo della Commissione*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una **grande** quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che

##### *Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una quantità **rilevante** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che

permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo. ***Tali tecnologie non dovrebbero richiedere l'identità degli utenti che caricano i contenuti, e non dovrebbero pertanto rappresentare un rischio per la privacy dei singoli utenti finali. Al contrario, dette tecnologie dovrebbero prevedere una cooperazione tecnica estremamente mirata tra i titolari dei diritti e i prestatori di servizi della società dell'informazione, basata sui dati forniti dai titolari dei diritti, al fine di prevenire la disponibilità di opere o altro materiale specificamente identificati e debitamente notificati, in assoluta conformità con l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE e con la Carta europea dei diritti fondamentali.***

Or. en

#### **Emendamento 118**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva Considerando 39**

### *Testo della Commissione*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una **grande** quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

### *Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una quantità **rilevante** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo. ***Tali tecnologie non dovrebbero richiedere l'identità dei singoli utenti che caricano contenuti e non dovrebbero trattare i dati relativi ai singoli utenti, in conformità della direttiva 95/46/CE, della direttiva 2001/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). Al contrario dovrebbero limitarsi a impedire la disponibilità di opere specificamente identificate e debitamente notificate sulla base delle informazioni fornite dai titolari dei diritti, e non portare pertanto a un obbligo generale di controllo.***

Or. en

## Emendamento 119

Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas

### Proposta di direttiva

#### Considerando 39

##### *Testo della Commissione*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione **che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di** opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

##### *Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale per agevolare l'esatta identificazione delle opere non autorizzate online. Si dovrebbero comunque approntare idonee misure di salvaguardia qualora convengano l'introduzione di misure volontarie per garantire che non violino i diritti fondamentali degli utenti, in particolare il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o impartire informazioni, ai sensi degli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i loro diritti di utilizzare le opere realizzate conformemente a un'eccezione o limitazione al diritto d'autore.

Or. en

## Emendamento 120

Miroslav Poche

### Proposta di direttiva

## Considerando 39

### *Testo della Commissione*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che **memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di** opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

### *Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che **svolgono un ruolo attivo che consente loro di conoscere o controllare i dati memorizzati o modificare in altro modo o intervenire sulle** opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti **e che danno pubblico accesso ad essi** e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

Or. cs

## Emendamento 121

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 39**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

(39) *Accoglie con favore* la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti, *che* è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

Or. en

#### **Emendamento 122**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Jens Geier, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva Considerando 40**

##### *Testo della Commissione*

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro

##### *Emendamento*

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro

diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo **tendenzialmente** in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali **o** con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali **e i successivi cessionari o licenziatari, così come** con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. **L'obbligo di informazione e di trasparenza dovrebbe applicarsi a qualsiasi forma di sfruttamento delle opere, anche transfrontaliero.**

Or. en

## **Emendamento 123** **Rolandas Paksas**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 41**

#### *Testo della Commissione*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione

#### *Emendamento*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. **L'obbligo di trasparenza non dovrebbe essere applicato a opere realizzate nel**



collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza **agli** accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

**quadro di intese lavorative o quando il contributo dell'autore o dell'esecutore non è significativo considerata l'opera o la prestazione nel suo insieme, incluse in particolare le opere audiovisive e le opere collettive.** Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza, **in particolare riguardo alle disposizioni stipulate per i contenuti dei servizi radiofonici o dei servizi di media audiovisivi, ai sensi della direttiva 2010/13/UE.** Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza **nei casi in cui il contratto o la remunerazione pertinente si basa su contratti collettivi, sulla gestione collettiva dei diritti o su altri accordi collettivi o su contratti di remunerazione congiunta, compresi gli** accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Or. en

#### **Emendamento 124**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva Considerando 41**

##### *Testo della Commissione*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri

##### *Emendamento*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri

consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe definire i requisiti settoriali specifici ***nonché le dichiarazioni e le procedure standard di comunicazione.*** Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE, ***a condizione che gli Stati membri abbiano recepito detta direttiva e adottato tutte le misure necessarie per garantire che gli organismi di gestione collettiva operino in modo efficace ed equo. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse superiore dei titolari dei diritti, assicurando la corretta e regolare distribuzione degli importi dovuti e la pubblicazione di una relazione annuale sulla trasparenza, in conformità della direttiva 2014/26/UE.***

Or. en

**Emendamento 125**  
**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi.

*Emendamento*

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi.

*È opportuno che* gli Stati membri *consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei* requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Gli Stati membri *garantiscono che le organizzazioni rappresentative dei portatori di interessi definiscano i* requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Or. en

**Emendamento 126**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 42**

*Testo della Commissione*

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, ***andrebbe previsto*** un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla

*Emendamento*

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, ***gli Stati membri possono prevedere, ove si applichi l'obbligo di trasparenza, un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli in termini di utili generati direttamente dallo sfruttamento dell'opera pertinente*** o dalla

presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

fissazione dell'esecuzione *pertinente*, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente. ***Gli Stati membri possono disporre che tale diritto decada se non viene esercitato entro un lasso di tempo ragionevole a partire dallo sfruttamento in questione.***

Or. en

## **Emendamento 127**

**Eva Kaili**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 46**

##### *Testo della Commissione*

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup> e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre

##### *Emendamento*

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup> e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>. ***In futuro, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".***

---

<sup>35</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre

1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>36</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

Or. en

**Emendamento 128**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 46 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(46 bis) Occorre sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online dovrebbe essere promossa l'opzione "predefinita" di non condivisione relativamente ai dati personali.**

**Emendamento 129**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

*Emendamento*

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, **2000/31/CE**, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

**Emendamento 130**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 4**

*Testo della Commissione*

**(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 131**  
**Anne Sander, Françoise Grossetête**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 bis) "accesso legittimo": l'accesso ai contenuti acquisito in modo legittimo.**

Or. en

**Emendamento 132**  
**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca, **organizzazioni senza scopo di lucro e/o cittadini** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Or. en

**Emendamento 133**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

### Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE *e* all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da **organismi di ricerca** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva **e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE** per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da **persone fisiche o giuridiche** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Or. en

### **Emendamento 134** **Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 3 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni **effettuate da organismi di ricerca** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui **essi** hanno legalmente accesso **per scopi di ricerca scientifica**.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, **all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE** e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui **le persone** hanno legalmente accesso.

Or. en

### **Emendamento 135** **Cornelia Ernst**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni *effettuate da organismi di ricerca* ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso *per scopi di ricerca scientifica*.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso.

Or. en

**Emendamento 136**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da *organismi di ricerca* ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da *qualsiasi soggetto, a prescindere dalla sua forma giuridica*, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Or. cs

**Emendamento 137**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da **organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.**

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni **che devono essere** effettuate **da una persona fisica o giuridica che ha legalmente accesso alle opere e ad** altro materiale, **purché si ricorra alla riproduzione o all'estrazione al solo fine dell'estrazione di testo e di dati.**

Or. en

**Emendamento 138**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi **di** ricerca scientifica.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi **non commerciali come la** ricerca scientifica.

Or. en

## **Emendamento 139**

**Anne Sander, Françoise Grossetête**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale **per** cui essi hanno legalmente **acquisito** l'accesso per scopi di ricerca scientifica.

Or. en

## **Emendamento 140**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri prevedono l'obbligo, per i titolari dei diritti che commercializzano opere o altro materiale principalmente a fini di ricerca, di consentire agli organismi di ricerca di pubblico interesse che non hanno legalmente accesso a tali opere o altro materiale di accedere a serie di dati che permettano loro di effettuare solo l'estrazione di testo e di dati. Gli Stati membri possono anche prevedere il diritto per i titolari dei diritti di chiedere un compenso per rispettare tale obbligo,***

*purché il compenso sia collegato alle  
spese di formattazione di tali serie di dati.*

Or. en

**Emendamento 141**  
**Pilar del Castillo Vera**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da ricercatori, industrie, organizzazioni pubbliche e private, startup e singoli cittadini ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso.*

Or. en

**Emendamento 142**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. L'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca e didattici senza sfruttamento commerciale dovrebbe essere soggetta a un'eccezione che consenta l'accesso e l'utilizzo senza compenso per i titolari dei diritti.*

Or. en

**Emendamento 143**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento **di detto** obiettivo.

*Emendamento*

3. I titolari dei diritti **non** sono autorizzati ad applicare misure **che abbiano l'effetto di limitare l'eccezione di cui al paragrafo 1. Possono essere applicate misure** atte a garantire la sicurezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento **dell'obiettivo della sicurezza di rete. Tali misure non dovrebbero impedire o limitare indebitamente la capacità di effettuare l'estrazione di testo e di dati o di sviluppare strumenti di estrazione di testo e di dati diversi da quelli offerti dai titolari dei diritti.**

Or. en

**Emendamento 144**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

*Emendamento*

3. I titolari dei diritti **non** sono autorizzati ad applicare misure **tecnologiche che impediscano ai beneficiari di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 1 o li ostacolano in tal senso, a meno che non siano** atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure **sono**

*trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e* non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

Or. en

**Emendamento 145**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza *e l'integrità delle reti e* delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. **Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.**

*Emendamento*

3. I titolari dei diritti **non** sono autorizzati ad applicare misure **tecnologiche che impediscano ai beneficiari di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 1 o li ostacolano in tal senso, a meno che non siano** atte a garantire la sicurezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale.

Or. en

**Emendamento 146**  
**Michal Boni**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza *e l'integrità* delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

*Emendamento*

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

Or. en

**Emendamento 147**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 148**  
**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 149**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e *gli organismi di ricerca* a definire concordemente le migliori prassi**

**4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e *i beneficiari* a definire concordemente le migliori prassi *in tutta***

per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

***L'Unione per lo sviluppo di tecnologie per l'attuazione dell'eccezione di cui al paragrafo 1 e per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3. Tali migliori prassi sono rese accessibili al pubblico in modo effettivo e agevole.***

Or. en

**Emendamento 150**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti *e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle* misure di cui al paragrafo 3.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti a *rendere trasparenti per il pubblico le* misure *tecnologiche che potrebbero avere un impatto sul ricorso all'impiego dell'eccezione* di cui al paragrafo.

Or. en

**Emendamento 151**  
**Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

***Gli organismi di ricerca che effettuano estrazioni di testo e di dati applicano misure che garantiscono che i dati recuperati tramite il processo di estrazione di testo e di dati non siano memorizzati per un periodo superiore a quello necessario per i fini di ricerca.***

Or. en



**Emendamento 152**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In presenza degli eccessi menzionati al paragrafo 3 gli interessati dovrebbero poter disporre di mezzi di ricorso.***

Or. en

**Emendamento 153**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri designano un dispositivo per memorizzare in sicurezza le serie di dati impiegate nella ricerca dalle tecnologie di estrazione di testo e di dati e per rendere tali serie di dati accessibili solo a fini di verifica. La Commissione elabora orientamenti e adotta misure principalmente per realizzare l'interoperabilità, al fine di una maggiore integrazione nel cloud scientifico europeo.***

Or. en

**Emendamento 154**

**Anne Sander, Françoise Grossetête**

**Proposta di direttiva**

### Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Le copie di contenuti ottenuti per l'estrazione di testo e di dati devono essere conservate in modo sicuro, devono essere cancellate dopo un periodo ragionevole e non devono essere memorizzate o preservate in alcun modo o forma dopo la fine del progetto di estrazione di testo e di dati. Le eventuali copie derivanti dall'estrazione di testo e di dati memorizzate o preservate più a lungo di quanto ragionevolmente richiesto sono copie illecite.*

Or. en

### Emendamento 155

**Rolandas Paksas**

### Proposta di direttiva

**Articolo 4 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche ***digitali e transfrontaliere***

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche

Or. en

### Emendamento 156

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### Proposta di direttiva

**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ***o una limitazione*** ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della

all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE **e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva** per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

direttiva 96/9/CE, **all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva e** all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico **o di ricerca scientifica, compreso lo studio privato**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo **sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.**

Or. en

## **Emendamento 157** **Rolandas Paksas**

### **Proposta di direttiva** **Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo **digitale** di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico **o di ricerca scientifica**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Or. en

## **Emendamento 158** **Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico ***o di ricerca scientifica***, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Or. en

**Emendamento 159**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico ***o di ricerca***, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

**Emendamento 160**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 161**

**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;*

*Emendamento*

*(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o **di un altro ambiente d'istruzione, ad esempio un istituto di tutela del patrimonio culturale o un organismo di ricerca, o** tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto **o ai membri iscritti presso l'istituto di tutela del patrimonio culturale coinvolti nell'istruzione informale;***

**Emendamento 162**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti *e* al personale docente di tale istituto;

*Emendamento*

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione, **formale o non formale**, o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti, al personale docente **o ai membri iscritti** di tale istituto;

Or. en

**Emendamento 163**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) **avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli** alunni o studenti **e al** personale docente **di tale istituto**;

*Emendamento*

(a) **sia limitato alla cerchia specificatamente ristretta di quanti partecipano all'attività didattica, quali** alunni o studenti e personale docente;

Or. en

**Emendamento 164**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) **sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 165**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, *tranne quando* ciò *risulti impossibile*.

*Emendamento*

(b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, *a condizione che* ciò *richieda uno sforzo ragionevolmente accettabile*.

Or. de

**Emendamento 166**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.*

Or. en

**Emendamento 167**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze**

**soppresso**

*che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.*

*Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.*

Or. en

#### **Emendamento 168**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

#### **Emendamento 169**

**Patrizia Toia**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino

*Emendamento*

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, **a condizioni**



gli atti di cui al paragrafo 1.

*equa e compatibile con l'effettiva possibilità per gli istituti di acquisirle compatibilmente con i loro vincoli di bilancio*, che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Or. it

### **Emendamento 170**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora *siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze* che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora *esistano adeguati accordi allargati di licenza collettiva* che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 *e tali accordi rispondano alle esigenze e alle specificità degli istituti di istruzione.*

Or. en

### **Emendamento 171**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

*Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 172**

**Theresa Griffin, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

*Emendamento*

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze, ***tramite una banca dati facilmente accessibile***, che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

Or. en

**Emendamento 173**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.***

Or. en

**Emendamento 174**

**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. *L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.*

*soppresso*

Or. en

### **Emendamento 175**

**Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

##### *Emendamento*

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione, *l'istituto di tutela del patrimonio culturale o l'organismo di ricerca.*

Or. en

### **Emendamento 176**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico *tramite reti elettroniche sicure* effettuato in conformità delle disposizioni

##### *Emendamento*

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico *o di ricerca scientifica, compreso lo studio privato*, effettuato in conformità

di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede *l'istituto di istruzione*.

delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede *il beneficiario*.

Or. en

#### **Emendamento 177**

**Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *il* pregiudizio *subito dai* titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *l'eventuale indebito* pregiudizio *agli interessi legittimi dei* titolari dei diritti *subito* a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Or. en

#### **Emendamento 178**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *il* pregiudizio *subito dai* titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *l'eventuale indebito* pregiudizio *agli interessi legittimi dei* titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Or. en

### Emendamento 179

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 4

###### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *il* pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

###### *Emendamento*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *qualsiasi indebito* pregiudizio *finanziario* subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Or. en

### Emendamento 180

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 4

###### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri *possono* prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

###### *Emendamento*

4. Gli Stati membri *dovrebbero* prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Or. en

### Emendamento 181

Cornelia Ernst

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 4

###### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *il pregiudizio subito dai* titolari dei diritti *a causa dell'*utilizzo

###### *Emendamento*

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per *i* titolari dei diritti *per l'*utilizzo *indebito* delle loro opere o

delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

altro materiale a norma del paragrafo 1.

Or. en

### **Emendamento 182**

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ***al solo fine della*** conservazione di ***detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.***

###### *Emendamento*

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale, ***agli organismi di ricerca e agli istituti di istruzione, sia formale che non formale,*** di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ***a fini di*** conservazione, di ***ricerca e didattici.***

Or. en

### **Emendamento 183**

**Rolandas Paksas**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 5 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e

###### *Emendamento*

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e

all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale, ***agli organismi di ricerca e agli istituti di istruzione*** di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

Or. en

**Emendamento 184**  
**Fredrick Federley, Marietje Schaake, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri applicano un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE nonché all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE per consentire la riproduzione e l'utilizzo delle opere, ad esempio di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.***

Or. en

*Motivazione*

*Alcuni servizi nell'economia europea sono sempre stati sviluppati e hanno luogo in spazi pubblici. La limitazione dell'accesso a tali spazi e del loro riutilizzo da parte degli autori, che sono già stati pagati per l'installazione permanente della loro opera, limiterebbe l'attività industriale, l'accesso al mercato e l'innovazione.*

**Emendamento 185**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per promuovere l'innovazione e la cooperazione nel settore della ricerca scientifica, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme pubbliche nazionali che offrano servizi ad accesso aperto. Tali piattaforme dovrebbero essere interoperabili con le piattaforme pubbliche di altri Stati membri e con una piattaforma a livello europeo, istituita dall'Unione europea. Le opere di ricerca finanziate con fondi pubblici dovrebbero essere depositate nelle piattaforme pubbliche dopo un periodo di sei mesi per le scienze della vita e di dodici mesi per le scienze sociali, indipendentemente dagli accordi di licenza in essere.*

Or. en

**Emendamento 186**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non



vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti. ***Qualora l'organismo di gestione collettiva non esista o non rappresenti adeguatamente i diritti dei titolari dei diritti, gli Stati membri dovrebbero prevedere eccezioni per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione, sia formale che non formale, al fine di distribuire, comunicare al pubblico o rendere disponibili opere fuori commercio per scopi non commerciali. Gli Stati membri dovrebbero garantire un'idonea remunerazione per l'eventuale pregiudizio indebito ai legittimi interessi dei titolari dei diritti e provvedere a che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento, opporsi all'uso delle loro opere.***

Or. en

## **Emendamento 187**

**Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ***ivi inclusa la risoluzione delle situazioni in cui le attività degli istituti di tutela del***

particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

***patrimonio culturale conformi agli articoli 7 e 8 non siano ragionevolmente consentite, nonché*** garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Or. en

## **Emendamento 188**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11**

*Testo della Commissione*

#### **Articolo 11**

***Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale***

***1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.***

***2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.***

***3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si***

*Emendamento*

***soppresso***

*applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.*

*4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono tre anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.*

Or. en

## **Emendamento 189**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

### **Proposta di direttiva Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 11*

*soppresso*

*Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale*

*1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.*

*2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*

*3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di*

*cui al paragrafo 1.*

**4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono tre anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.**

Or. en

**Emendamento 190**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11**

**soppresso**

***Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale***

***1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.***

***2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.***

***3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di***

*cui al paragrafo 1.*

***4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono tre anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.***

Or. en

**Emendamento 191**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 11***

***soppresso***

***Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale***

***1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.***

***2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.***

***3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di***

*cui al paragrafo 1.*

**4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.**

Or. cs

**Emendamento 192**  
**Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico *in caso di utilizzo digitale*

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico

Or. en

*Motivazione*

*Le edizioni stampate meritano la stessa protezione concessa a quelle digitali. Per questo motivo è essenziale provvedere a che i diritti siano concessi sia per l'utilizzo digitale che per quello non digitale ed eliminare qualsiasi formulazione che escluda gli utilizzi non digitali.*

**Emendamento 193**  
**Zdzisław Krasnodębski**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. ***Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.***

1. ***Quando viene stipulato, a titolo individuale o collettivo, un contratto riguardante una pubblicazione di carattere giornalistico fra autori e un editore, si presume che, salvo clausola contrattuale contraria, l'autore contemplato dal contratto in questione***

*abbia trasferito i suoi* diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle pubblicazioni di carattere giornalistico.

Or. en

**Emendamento 194**  
**Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo *digitale* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Or. en

*Motivazione*

*Le edizioni stampate meritano la stessa protezione concessa a quelle digitali. Per questo motivo è essenziale provvedere a che i diritti siano concessi sia per l'utilizzo digitale che per quello non digitale ed eliminare qualsiasi formulazione che escluda gli utilizzi non digitali.*

**Emendamento 195**  
**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo *digitale* delle loro pubblicazioni di carattere

*Emendamento*

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere

giornalistico.

giornalistico.

Or. en

**Emendamento 196**  
**Zdzisław Krasnodebski**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.** *I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 197**  
**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont, Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.*

Or. en



**Emendamento 198**  
**Zdzislaw Krasnodębski**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 199**  
**Zdzislaw Krasnodębski**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono tre anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 200**  
**Angelika Niebler, Pascal Arimont**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **20** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di**

**4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **15** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di**

pubblicazione.

pubblicazione.

Or. en

### **Emendamento 201**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Virginie Rozière**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che una quota equa dei proventi generati dagli utilizzi dei diritti degli editori di giornali sia assegnata ai giornalisti.**

Or. en

### **Emendamento 202**

**Anne Sander, Françoise Grossetête**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 12 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale **editore sia un titolare dei diritti in virtù e nella misura di tale trasferimento o licenza. Di conseguenza,** tale trasferimento o licenza costituisce una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione, **delle licenze collettive a norma di legge** o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

**Emendamento 203**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Capo 4 – titolo**

*Testo della Commissione*

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

*Emendamento*

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte **degli utenti** di servizi online

**Emendamento 204**  
**Peter Kouroumbashev**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13**

*Testo della Commissione*

**Articolo 13**

*Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

*1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei*

*Emendamento*

**soppresso**

*contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.*

*3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. bg

**Emendamento 205**  
**Cornelia Ernst**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13**

*Testo della Commissione*

*Articolo 13*

*Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

*1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità*

*Emendamento*

*soppresso*

*di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.*

*3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. en

**Emendamento 206**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 13 – titolo

*Testo della Commissione*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di **prestatori** di servizi della società dell'informazione **che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti**

*Emendamento*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di **utenti** di **taluni** servizi della società dell'informazione

Or. en

## Emendamento 207

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

## Proposta di direttiva

### Articolo 13 – titolo

*Testo della Commissione*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a **grandi** quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

*Emendamento*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e/o danno accesso a quantità **rilevanti** di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Or. en

## Emendamento 208

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

## Proposta di direttiva

### Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

**1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi**

*Emendamento*

**soppresso**

*con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

Or. en

## **Emendamento 209**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi** quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul

##### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico avviato dal caricamento da parte dei loro utenti di dette opere e materiali, concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti per i diritti di comunicazione al pubblico e di riproduzione, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.**

2. **L'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE non si applica alle attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione che mettono a disposizione del pubblico opere**

riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

*e altro materiale protetti dal diritto d'autore e svolgono un ruolo attivo, per esempio ottimizzando la presentazione delle opere o di altro materiale caricati oppure promuovendoli.*

**3. Si ritiene che gli accordi di licenza di cui al paragrafo 1 disciplinino gli atti realizzati dagli utenti dei succitati prestatori di servizi della società dell'informazione purché gli utenti non agiscano su base professionale.**

**4. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a quantità rilevanti di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente e *tempestivamente* sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.**

**5. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 4 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 4.**

**6. I prestatori di servizi della società dell'informazione che adottano misure in base a quanto disposto dal paragrafo 4 garantiscono che le medesime misure osservino pienamente l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE e la Carta europea dei diritti fondamentali.**



*7. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. en

**Emendamento 210**  
**Massimiliano Salini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi quantità di** opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale **ovvero** volte ad impedire che **talune** opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale **protetti dal diritto d'autore**, caricati dagli utenti, **andando oltre la mera fornitura tecnica, automatica e passiva di attrezzature fisiche, devono concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, non beneficiando, in questo caso, dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. Nel caso in cui i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrino nell'esenzione di responsabilità secondo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE**, adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale **e** volte ad impedire che **le** opere o altro materiale **protetti** identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori

siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. **In entrambi i casi** i prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Or. it

**Emendamento 211**  
**Patrizia Toia**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi quantità di** opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire **e prevenire** che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale. **La mancata adozione di tali misure o la mancata implementazione delle misure adottate e delle altre forme di**

*collaborazione indicate comporta la responsabilità anche risarcitoria del prestatore dei servizi nei confronti dei titolari dei diritti, qualora i diritti venissero violati da parte degli utilizzatori di tali servizi.*

Or. it

## **Emendamento 212**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano *e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione* con i titolari dei diritti,  *misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

##### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano  *informazioni fornite da un beneficiario del servizio e consentono agli utenti di caricare opere in modo da metterle a disposizione del pubblico intervengono rapidamente, appena vengono a conoscenza o sono informati del fatto che un'opera tutelata dal diritto d'autore e dagli altri diritti connessi è utilizzata in modo non autorizzato, per rimuovere o disabilitare l'accesso ai contenuti, tranne laddove i prestatori di servizi concludano un accordo di licenza* con i titolari dei diritti  *che consenta di mantenere disponibili i contenuti.*

Or. en

## **Emendamento 213**

**Miroslav Poche**

### **Proposta di direttiva**

## Articolo 13 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che **memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di** opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che **svolgono un ruolo attivo che consente loro di conoscere o controllare i dati memorizzati o modificare in altro modo o intervenire sulle** opere **protette dal diritto d'autore** o altro materiale caricati dagli utenti **e danno pubblico accesso ad essi**, adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Or. cs

### **Emendamento 214**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

### **Proposta di direttiva**

## **Articolo 13 – paragrafo 1**

### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi** quantità

### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a quantità **rilevanti**

di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

di opere o altro materiale caricati dagli utenti **concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti. I servizi in questione** adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Or. en

## **Emendamento 215**

**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale **ovvero** volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti **mediante la collaborazione con gli stessi prestatori** siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie

##### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale **protetti dal diritto d'autore** caricati dagli utenti, **andando così oltre la mera fornitura tecnica, automatica e passiva di attrezzature fisiche**, adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure **efficaci** miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale **e** volte ad impedire che talune opere o altro materiale **protetto** identificati

efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

dai titolari dei diritti siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Or. en

## **Emendamento 216** **Zdzisław Krasnodebski**

### **Proposta di direttiva** **Articolo 13 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che *memorizzano e danno* pubblico *accesso a grandi quantità* di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, *in collaborazione con i titolari dei diritti*, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi *per l'uso delle loro* opere o altro materiale *ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

#### *Emendamento*

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che *sono attivamente e direttamente coinvolti nella messa a disposizione del* pubblico di opere o altro materiale *protetti dal diritto d'autore* caricati dagli utenti *e qualora tale attività non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva* adottano misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi *che disciplinano l'uso di tali contenuti, al fine di garantire un compenso equo e idoneo per i titolari dei diritti, a meno che le* opere e altro materiale *interessati non siano soggetti a eccezioni o licenze gratuite. L'esecuzione di tali accordi rispetta il diritto fondamentale degli utenti alla vita privata e il diritto dei titolari dei diritti a un'equa remunerazione. Su richiesta dei titolari dei diritti, i prestatori dei servizi* riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle *loro* opere e altro materiale.

**Emendamento 217**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per essere valida, la notifica di un contenuto protetto non autorizzato include, in particolare, l'identificazione da parte del titolare dei diritti dell'opera soggetta a diritto d'autore e diritti connessi di cui si afferma la violazione e l'identificazione dell'opera caricata, compresa la sua ubicazione esatta, che si ritiene utilizzi l'opera soggetta a diritto d'autore e diritti connessi.***

Or. en

**Emendamento 218**  
**Angelika Niebler, Herbert Reul, Pascal Arimont**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il prestatore di servizi di cui al paragrafo 1 non beneficia dell'esenzione indicata all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.***

---

*<sup>1 bis</sup> **Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio***

*elettronico).*

Or. en

**Emendamento 219**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.     *Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.***     **soppresso**

Or. en

**Emendamento 220**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.     *Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.***     **soppresso**

Or. en

**Emendamento 221**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. ***Tali meccanismi garantiscono in particolare che, laddove la rimozione del contenuto di cui al paragrafo 1 non sia giustificata, il contenuto in questione sia ripristinato online entro tempi ragionevoli. Come ultima istanza, gli Stati membri garantiscono la possibilità di agire in giudizio.***

Or. en

**Emendamento 222**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano ***meccanismi efficaci, tra cui*** meccanismi di reclamo e ricorso, da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Or. en

**Emendamento 223**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Per garantire una tutela uniforme degli utenti e dei titolari dei diritti in tutta l'Unione, la Commissione sviluppa orientamenti sulle condizioni che devono essere soddisfatte ai fini della validità della notifica di cui al paragrafo 1 bis e per i meccanismi di reclamo e ricorso specificati al paragrafo 2.*

Or. en

**Emendamento 224**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al paragrafo 1 sia applicato esclusivamente ai prestatori di servizi della società dell'informazione che hanno un significativo potere di mercato.*

Or. cs

**Emendamento 225**  
**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le*

**soppresso**

*migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. en

**Emendamento 226**

**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 227**

**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** Gli Stati membri *facilitano*, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i

**3.** *La Commissione, in collaborazione con* gli Stati membri, *facilita*, se del caso, la collaborazione tra i

titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

prestatori di servizi della società dell'informazione *di cui al paragrafo 1, gli utenti e* i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi *per l'attuazione del paragrafo 1.*

Or. en

**Emendamento 228**  
**Zdzisław Krasnodębski**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti*, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en

**Emendamento 229**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri facilitano, se del

*Emendamento*

3. Gli Stati membri facilitano, se del

caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie* adeguate e proporzionate *per il riconoscimento dei contenuti*, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi *per l'attuazione di misure* adeguate e proporzionate, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en

**Emendamento 230**  
**Cora van Nieuwenhuizen, Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Gli Stati membri garantiscono che, qualora i prestatori di servizi adottino misure volontarie, tali misure non violino i diritti fondamentali degli utenti, in particolare il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o impartire informazioni, ai sensi degli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare i loro diritti di utilizzare le opere realizzare conformemente a un'eccezione o limitazione al diritto d'autore.*

Or. en

**Emendamento 231**  
**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

**Proposta di direttiva**

## Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I prestatori di servizi della società dell'informazione che adottano misure in base a quanto disposto dal paragrafo 1 garantiscono che le medesime misure osservino pienamente le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE nonché il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).***

Or. en

### **Emendamento 232**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 13 bis**

***Accordi di licenza per i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a quantità rilevanti di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti***

***1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico e di riproduzione, concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento***

*europeo e del Consiglio.*

*2. I prestatori di servizi che svolgono un ruolo attivo, per esempio ottimizzando la presentazione delle opere o di altro materiale caricati oppure promuovendoli, non possono beneficiare dell'esenzione relativa alla responsabilità sull'approdo sicuro.*

*3. Le licenze acquisite dai prestatori di servizi della società dell'informazione contemplano tutti gli atti dei relativi singoli utenti che non sono tesi a creare vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti.*

Or. en

**Emendamento 233**  
**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 13 bis**

***Diritto irrinunciabile alla remunerazione***

*1. Gli Stati membri garantiscono che qualora un autore audiovisivo abbia trasferito o assegnato il suo diritto di messa a disposizione a un produttore, tale autore conservi il diritto di ottenere una remunerazione equa.*

*2. Tale diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione dell'opera dell'autore è inalienabile e non è possibile rinunciarvi.*

*3. L'amministrazione di tale diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione dell'opera dell'autore è affidata agli organismi di gestione collettiva che rappresentano gli autori audiovisivi, a meno che altri*

*accordi collettivi, compresi gli accordi per la gestione collettiva su base volontaria, garantiscano tale remunerazione agli autori audiovisivi per il loro diritto di messa a disposizione.*

*4. Gli organismi di gestione collettiva degli autori riscuotono la remunerazione equa dai servizi di media audiovisivi che rendono le opere audiovisive disponibili al pubblico.*

Or. en

**Emendamento 234**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 13 bis**

*Tutela degli autori audiovisivi per la messa a disposizione delle loro opere*

- 1. Gli Stati membri garantiscono che qualora un autore audiovisivo abbia trasferito o assegnato il suo diritto di messa a disposizione a un produttore, tale autore conservi il diritto di ottenere una remunerazione equa e proporzionata.*
- 2. Tale diritto a ottenere una remunerazione equa e proporzionata per la messa a disposizione dell'opera dell'autore è inalienabile e non è possibile rinunciarvi.*
- 3. L'amministrazione di tale diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione dell'opera dell'autore è affidata agli organismi di gestione collettiva che rappresentano gli autori audiovisivi, a meno che altri accordi collettivi, compresi gli accordi per la gestione collettiva su base volontaria, garantiscano tale remunerazione agli*



*autori audiovisivi per il loro diritto di messa a disposizione.*

*4. Gli organismi di gestione collettiva degli autori riscuotono la remunerazione equa e proporzionata dai servizi di media audiovisivi che rendono le opere audiovisive disponibili al pubblico.*

Or. en

### **Emendamento 235**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente, ***almeno una volta all'anno***, e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate, ***accurate*** e sufficienti sullo sfruttamento e sulla promozione delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti ***come pure da parte dei concessionari o licenziatari intervenuti in un secondo tempo***, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Or. en

### **Emendamento 236**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Jens Geier**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **periodicamente** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **almeno una volta all'anno** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni **accurate**, tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento **e sulla promozione** delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, **compresi i concessionari e licenziatari intervenuti in un secondo tempo**, in particolare per quanto riguarda le modalità di **promozione e** sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Or. en

**Emendamento 237**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate, **accurate** e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere, **comprese le opere scientifiche**, ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento **e di promozione**, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Or. en

**Emendamento 238**  
**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e ***almeno una volta all'anno nonché*** tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni ***accurate***, tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Or. en

**Emendamento 239**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno ***direttamente*** concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Or. en

## Emendamento 240

Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Clare Moody, Alessia Maria Mosca

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello *adeguato* di trasparenza in ogni settore. *Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.*

##### *Emendamento*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un *elevato* livello di trasparenza in ogni settore.

Or. en

## Emendamento 241

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello *adeguato* di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

##### *Emendamento*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un *elevato* livello di trasparenza in ogni settore, *nonché un diritto di controllo agli autori*. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca

un livello di trasparenza adeguato.

Or. en

**Emendamento 242**  
**Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello *adeguato* di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

*Emendamento*

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un *elevato* livello di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

Or. en

**Emendamento 243**  
**Eva Kaili**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le soluzioni innovative basate sulle tecnologie di registro distribuito, come l'uso dei contratti intelligenti che potrebbero agevolare accordi e transazioni tra le parti rendendoli più trasparenti ed efficaci e meno costosi, rivestono grande importanza.***

Or. en

**Emendamento 244**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Pervenche Berès, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni e le procedure standard di comunicazione a livello dei singoli settori siano sviluppate attraverso il dialogo con i portatori di interessi.**

Or. en

**Emendamento 245**

**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste **per le opere realizzate nell'ambito di intese lavorative, per le opere audiovisive e collettive** o quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

Or. en

**Emendamento 246**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**

### Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) **non** è **significativo** rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) è **marginale** rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

Or. de

### Emendamento 247

**Rolandas Paksas**

#### Proposta di direttiva

### Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità **soggette agli** obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.

#### *Emendamento*

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità **nei casi in cui il contratto o la remunerazione pertinente non si basa su contratti collettivi, la gestione collettiva dei diritti o altre disposizioni collettive o su contratti di remunerazione congiunta, compresi gli** obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.

Or. en

### Emendamento 248

**Theresa Griffin, Miriam Dalli, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody**

#### Proposta di direttiva

### Articolo 14 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 14 bis*

**Diritto irrinunciabile a una remunerazione equa per autori e artisti**

*(interpreti o esecutori)*

**1. Gli Stati membri garantiscono che qualora gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) trasferiscano o assegnino il loro diritto di messa a disposizione al pubblico, essi conservino il diritto di ottenere una remunerazione equa derivante dallo sfruttamento del loro lavoro.**

**2. Tale diritto di un autore o artista (interprete o esecutore) a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione della sua opera è inalienabile e non è possibile rinunciarvi.**

**3. L'amministrazione di tale diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione di un'opera di autori o artisti (interpreti o esecutori) è affidata ai loro organismi di gestione collettiva, a meno che altri accordi collettivi, compresi gli accordi per la gestione collettiva su base volontaria, garantiscano tale remunerazione agli autori, agli autori audiovisivi e agli artisti (interpreti o esecutori) per il loro diritto di messa a disposizione.**

**4. Gli organismi di gestione collettiva riscuotono la remunerazione equa dai servizi della società dell'informazione che rendono le opere disponibili al pubblico.**

Or. en

**Emendamento 249**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che, **nei casi in cui si applica l'articolo 14, paragrafo 1**, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori)



remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai **proventi e ai benefici** originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato **direttamente** un contratto per lo sfruttamento dei diritti **quando l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dimostra** se ci sono motivi sufficienti per ritenere che la remunerazione inizialmente concordata risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai **profitti inattesi** originati **direttamente** in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni. **Gli Stati membri possono disporre che tale diritto decada se non viene esercitato entro un lasso di tempo ragionevole a partire dal relativo sfruttamento.**

Or. en

#### **Emendamento 250**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore **adeguata** alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) **o i rappresentanti da essi nominati** abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore **equa** alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Or. en

#### **Emendamento 251**

**Michèle Rivasi**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) o i loro organismi rappresentativi abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto agli inattesi proventi e i benefici netti originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.*

Or. en

**Emendamento 252**

**Theresa Griffin, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Giorgos Grammatikakis, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Mary Honeyball, Julie Ward, Clare Moody, Alessia Maria Mosca**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 15 bis**

***Meccanismo di reversibilità dei diritti***

***1. Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), legati da un rapporto contrattuale con obblighi di pagamenti continui, possano risolvere il contratto con cui hanno trasferito o concesso in licenza i loro diritti in caso di mancanza totale di sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, di inadempienza persistente nel corrispondere la remunerazione***

*concordata o di completa mancanza di comunicazioni e di trasparenza.*

*2. Il diritto di risolvere il contratto sul trasferimento o sulla concessione in licenza dei diritti può essere esercitato se, entro un anno dalla notifica da parte dell'artista (interprete o esecutore) o dell'autore in merito alla sua intenzione di risolvere il contratto, la parte contraente non rispetta la sua obbligazione contrattuale relativa al pagamento della remunerazione concordata. Per quanto concerne il mancato sfruttamento di un'opera e la completa mancanza di comunicazioni e di trasparenza, il diritto di risolvere il contratto sul trasferimento o sulla concessione in licenza dei diritti può essere esercitato se, entro cinque anni dalla notifica da parte dell'artista (interprete o esecutore) o dell'autore in merito alla sua intenzione di risolvere il contratto, la parte contraente non rispetta i suoi obblighi contrattuali.*

*3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.*

Or. en

**Emendamento 253**  
**Esther de Lange**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale

*Emendamento*

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale

di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. ***Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possano sottoporre una controversia in modo anonimo tramite una persona o un'organizzazione autorizzata.***

Or. en

#### **Emendamento 254**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 16 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

###### *Emendamento*

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. ***I principi a cui deve essere orientata la risoluzione delle controversie sono la rapidità e il minimo costo per gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori).***

Or. en

#### **Emendamento 255**

**Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***I procedimenti giudiziari relativi a una controversia possono altresì essere avviati***

*in nome e per conto degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) da parte delle loro organizzazioni rappresentative, siano esse organismi di gestione collettiva, sindacati o associazioni di categoria.*

Or. en

**Emendamento 256**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

*Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE e che non sono autorizzati dal diritto nazionale o dell'Unione. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.*

Or. en

**Emendamento 257**

**Michèle Rivasi**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) all'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:*

*Le protezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti descritti ai paragrafi 1 e 2, il cui unico scopo è di attribuire a un utente il diritto di usufruire delle eccezioni e delle limitazioni del diritto d'autore e dei diritti correlati illustrati nella presente direttiva o nelle direttive 96/9/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE o ... [presente direttiva] nella misura necessaria a trarre beneficio da tale eccezione o limitazione e laddove il beneficiario in questione abbia un accesso legittimo all'opera o al materiale protetti interessati;*

Or. en

**Emendamento 258**

**Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 259**

**Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Laura Ferrara**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].**

**soppresso**

Or. en